

## Il Consiglio di Stato

Preso atto dell'articolo 6d dell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (RS 818.101.26) il quale sancisce il divieto per le attività presenziali negli istituti di formazione, e segnatamente nel settore universitario, della formazione professionale superiore, del perfezionamento professionale nonché altri istituti di formazione;

considerato che, l'adozione di tali provvedimenti, ha portato l'Istituto della formazione continua ad annullare, sino a data da definire, i corsi per l'ottenimento del certificato "CPSicur";

richiamati gli art. 5 lett. d e 24 cpv. 2 lett. i della Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (Lapis; RL 550.400) e gli art. 1 cpv. 2, 3 e 6 cpv. 1 lett. d del Regolamento della legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (RLapis; RL 550.410), il relativo regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del certificato "CPSicur" del 12 gennaio 2016 nonché ogni altra norma in concreto applicabile;

richiamata la risoluzione governativa n. 4664 del 16 settembre 2020 con la quale è stato prorogato il termine per le autorizzazioni Lapis fino al 31 dicembre 2020;

visto il perdurare dell'accresciuta necessità per vari settori dell'economia privata di poter disporre di personale delle agenzie private di sicurezza per garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e del distanziamento sociale e la necessità per le agenzie stesse di poter assumere e impiegare del personale;

rilevata quindi la necessità di adottare i necessari provvedimenti in deroga alle disposizioni vigenti;

nel rispetto del principio di proporzionalità e attestata l'eccezionalità della situazione;

sentiti il Comando della Polizia cantonale e la Direzione dell'Istituto della formazione continua;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni e del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,

### **risolve:**

1. Sino al 31 marzo 2021, il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata rilascia le autorizzazioni all'esercizio delle attività assoggettate alla Lapis anche in assenza del certificato "CPSicur". Tutte le altre condizioni di cui agli art. 5 e 8 Lapis devono essere adempiute.

9 dicembre 2020


2. La deroga di cui al punto 1 è valida solo per le richieste di autorizzazioni quali dipendenti di agenzie di sicurezza (già autorizzate).
3. Le autorizzazioni rilasciate in assenza del certificato "CPSicur" hanno una durata massima di un anno.
4. È fatto obbligo, a chi beneficia del rilascio di questa autorizzazione speciale in assenza del certificato "CPSicur", di seguire a posteriori ed entro il 30 settembre 2021 il relativo corso. L'Istituto della formazione continua è autorizzato a riscuotere preventivamente la tassa d'iscrizione al corso.
5. La presente decisione entra immediatamente in vigore, ed è valida fino al 31 marzo 2021:
6. Essa è pubblicata sul sito internet della Polizia cantonale.
7. Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 LSan).
8. Comunicazione:
  - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch);
  - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
  - Capo SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch);
  - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
  - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica);
  - Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, per il tramite dell'Ufficiale responsabile (elia.arrigoni@polca.ti.ch);
  - Istituto di formazione continua, per il tramite della Direttrice (manuela.courbon@edu.ti.ch);
  - Agenzie private di sicurezza, per il tramite del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Norman Gobbi

Il Cancelliere:

  
Arnaldo Coduri